

Pubblicato il 11/03/2019

Sent. n. 413/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 633 del 2012, proposto da:

[omissis], rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Millefiori, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Mannarino n. 11/A;

contro

Comune di Melendugno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito in giudizio; per l'annullamento

dell'ordinanza n. [omissis] del [omissis], notificata il [omissis], con cui il Responsabile dell'U.T.C. del Comune di Melendugno ha ingiunto all'odierna ricorrente la demolizione, *ex* articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001, della veranda in legno, con copertura in materiale coibentato, di mq. 20, realizzata, in assenza di permesso di costruire, nella parte retrostante (ed in ampliamento) del fabbricato di sua proprietà, sito in località [omissis], identificato in catasto al foglio [omissis], particella [omissis], subalterno [omissis], e ricadente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico;

- di tutti i relativi atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compreso, ove occorra, il verbale di accertamento di infrazione richiamato nella medesima ordinanza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2018 il dott. Massimo Baraldi e udito, per parte ricorrente, il difensore presente, l'avvocato Tommaso Millefiori;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

[omissis], odierna ricorrente, è proprietaria di una civile abitazione sita alla via [omissis] n. [omissis], nel Comune di Melendugno, [omissis], censita al catasto al foglio [omissis], particella [omissis], subalterno [omissis], e ricadente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

In seguito ad ispezione su tale proprietà, il Corpo dei Vigili Urbani del predetto Comune emetteva formale verbale di accertamento di infrazione di norme edilizie, in quanto ravvisavano nella predetta proprietà la realizzazione "*nella parte retrostante dell'immobile*" di una "*veranda in legno con copertura in materiale coibentato della superficie di mq. 20 (5x4) in ampliamento al fabbricato esistente*".

A seguito di tale verbale, il Responsabile dell'U.T.C. del Comune di Melendugno, accertato che per tale opera non risultava essere stato richiesto (né, conseguentemente, rilasciato) alcun permesso di costruire, ingiungeva all'odierna ricorrente (ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n° 380/2001), con

l'ordinanza n. [omissis] del [omissis] di cui in epigrafe, la demolizione della predetta veranda ed il ripristino dello stato dei luoghi, entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica del medesimo, con l'avvertenza che, in caso di mancata ottemperanza, la stessa opera, unitamente all'area su cui insisteva, sarebbe stata acquisita di diritto al patrimonio del Comune stesso.

Avverso il predetto atto, nonché quelli presupposti e consequenziali, ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio [omissis], chiedendone l'annullamento, deducendo i seguenti motivi di gravame:

- Violazione articoli 7 e ss della Legge n. 241/1990;
- Violazione e falsa applicazione dell'articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto; difetto di istruttoria e di motivazione; conseguente violazione del regime sanzionatorio applicabile alla fattispecie;
- Violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 della Legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione;
- Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa; difetto di istruttoria e di motivazione;
- Violazione e falsa applicazione dell'articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001 sotto ulteriore profilo.

Non si è costituito in giudizio il Comune di Melendugno.

All'udienza pubblica del 19 dicembre 2018, su richiesta di parte, la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato nel merito e va respinto.

2. Col primo motivo di gravame, parte ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione delle norme sul procedimento amministrativo, in particolare per la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento sanzionatorio di che trattasi.

2.1 Il motivo va disatteso.

Preliminarmente, il Collegio rileva come il provvedimento stesso dia atto, nell'ultimo periodo, che, relativamente alla comunicazione di avvio del procedimento, *“il destinatario della presente è già stato reso edotto dell'avvio del procedimento a suo carico”* e che tale affermazione fa piena prova di quanto dichiarato, promanando da un pubblico ufficiale, fino a querela di falso, non intervenuta nel caso *de quo*.

Ciò premesso, comunque, la invocata comunicazione di avvio del procedimento non è un adempimento obbligatorio nel presente caso, in quanto il Collegio ritiene, sul punto, in accordo a condivisibile giurisprudenza, che *“l'ordine di demolizione conseguente all'accertamento della natura abusiva delle opere realizzate, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto: l'ordinanza va emanata senza indugio e, in quanto tale, non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche, secondo un procedimento di natura vincolata tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato, che si ricollega ad un preciso presupposto di fatto, cioè l'abuso, di cui peraltro l'interessato non può non essere a conoscenza, rientrando direttamente nella sua sfera di controllo”* (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 241/2015).

Pertanto, legittimamente, il Comune di Melendugno ha ingiunto la demolizione delle opere abusive *de quibus* senza la previa comunicazione dell'avvio del procedimento sanzionatorio.

3. Col secondo motivo di ricorso viene dedotta l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione impugnata in quanto la veranda abusiva contestata nel predetto provvedimento *“non integra un intervento soggetto a permesso di costruire, richiedendo, quale opera pertinenziale, (ratione temporis) soltanto una mera autorizzazione ex lege n. 94/1982 (poi una denuncia di inizio di attività ex artt. 22 e 23 D.P.R. n. 380/2001 ed ora una semplice S.C.I.A. ex art. 19 Legge n. 241/190). In conseguenza, il regime sanzionatorio alla stessa applicabile non è quello ex art. 31 D.P.R. n.*

380/2001 bensì, eventualmente, quello meno rigoroso ex art. 10 Legge n. 47/1985 e poi ex art. 37 del D.P.R. n. 380/2001 per le opere eseguite in assenza di D.I.A./S.C.I.A. ”.

3.1 Il motivo è infondato.

Il Collegio rileva come l'ordinanza impugnata quantifichi la superficie occupata dalla veranda in mq. 20 e la stessa risulti avere copertura in materiale coibentato, tutte caratteristiche che portano ad escludere, in primis, la asserita *“limitata consistenza”* dell'opera, trattandosi, viceversa, di superficie utile non irrilevante e, secondariamente, la altrettanto asserita *“precarietà strutturale”*, attesa la copertura posseduta che la rende certamente non facilmente amovibile e, comunque, non precaria (*stricto sensu*).

Pertanto, risulta chiaro che, nella fattispecie concreta *de qua*, si è in presenza di un'opera che non può essere ritenuta pertinenza - in senso urbanistico - dell'abitazione dell'odierna ricorrente, attese le non trascurabili dimensioni della stessa e la sua stabilità strutturale, e, dunque, la stessa necessitava del permesso di costruire, atteso che, in accordo a condivisibile giurisprudenza, *“gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime della concessione edilizia (oggi permesso di costruire) soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell'immobile cui accedono; tali strutture non possono viceversa ritenersi installabili senza permesso di costruire allorché le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all'edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite”* (T.A.R. Napoli, Sez. IV, n. 754/2016).

Tali considerazioni, espresse per opere quali le tettoie o strutture analoghe, valgono, a maggior ragione, nel caso in questione, in cui si è in presenza di una veranda coperta con materiale coibentato avente superficie pari a mq. 20 che, certamente, anche per le suddette dimensioni, è opera tale da arrecare una visibile alterazione all'edificio.

Inoltre, il Tribunale rileva come, con riferimento alla predetta censura, sia del tutto trascurata, da parte ricorrente, la circostanza, fondamentale, che la veranda contestata è stata realizzata in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico e tale evenienza risulta dirimente per il rigetto del motivo di impugnazione, atteso che la realizzazione, in tali zone, di opere in assenza di titolo, sia che si tratti di permesso di costruire che di denuncia di inizio attività, comporta l'applicazione, da parte del dirigente comunale, della sanzione di cui all'articolo 27, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, ossia la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, così come statuito da condivisibile Giurisprudenza, secondo cui *“a prescindere dal titolo edilizio ritenuto più idoneo e corretto per realizzare l'intervento edilizio in zona vincolata (DIA o permesso di costruire), ciò che rileva è il fatto che lo stesso è stato posto in essere in assoluta carenza di titolo abilitativo e, pertanto, ai sensi dell'art. 27, comma 2 del D.P.R. n. 380 del 2001 deve essere sanzionato. Detto articolo riconosce, infatti, all'amministrazione comunale un generale potere di vigilanza e controllo su tutta l'attività urbanistica ed edilizia, imponendo l'adozione di provvedimenti di demolizione in presenza di opere realizzate in zone vincolate in assenza dei relativi titoli abilitativi, al fine di ripristinare la legalità violata dall'intervento edilizio non autorizzato. E ciò mediante l'esercizio di un potere-dovere del tutto privo di margini di discrezionalità in quanto rivolto solo a reprimere gli abusi accertati, da esercitare anche in ipotesi di opere assentibili con DIA, prive di autorizzazione paesaggistica”* (T.A.R. Napoli, n. 1815/2015, n. 4494/2018).

4. Col terzo motivo di gravame, parte ricorrente deduce l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione impugnata in quanto la stessa non recherebbe la motivazione esplicita in ordine all'interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione dell'opera, atteso il notevole lasso di tempo intercorso fra la realizzazione della stessa e la predetta ordinanza, ossia oltre vent'anni.

4.1 Il motivo è infondato.

Il decorso di un notevole lasso di tempo fra la repressione dell'abuso edilizio e la commissione dello stesso non muta i termini della questione, ossia la presenza di un abuso edilizio che, come tale, non

può generare alcun affidamento nei confronti del soggetto proprietario, atteso che l'ordinamento tutela unicamente l'affidamento incolpevole e che questo non è accaduto nel caso in questione, dove la radicale mancanza di un precedente provvedimento abilitativo da parte dell'Amministrazione Comunale per la veranda oggetto di demolizione è assodata.

Pertanto, come già statuito in una recente pronuncia di questa Sezione (T.A.R. Puglia - Lecce, n. 1421/2018), il Collegio ritiene di non doversi discostare da quanto stabilito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2017 secondo cui *“il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino”*.

5. Col quarto motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione impugnata in quanto la stessa non darebbe conto della riconducibilità o meno della veranda nel novero delle *“tettoie”* e *“coperture ombreggianti a pergola”*, previste dall'articolo 7 del Regolamento Edilizio del Comune di Melendugno tra gli interventi soggetti a semplice D.I.A.

5.1 Il motivo è infondato.

Come già detto sopra, nel presente caso non si tratta di tettoia o copertura ombreggiante di carattere pertinenziale ma di veranda di non indifferenti dimensioni, peraltro realizzata in area sottoposta a vincolo paesaggistico, per cui valgono le considerazioni già espresse al punto 3.1 circa la necessaria demolizione della stessa e la sua natura non pertinenziale rispetto all'abitazione, almeno in senso urbanistico.

6. Col quinto motivo, infine, la ricorrente deduce l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione di cui in epigrafe nella parte in cui dispone l'acquisizione della veranda abusiva unitamente all'area su cui insiste al patrimonio del Comune in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione; in particolare, secondo la ricostruzione di parte ricorrente, dall'asserito carattere pertinenziale della veranda *de qua* discenderebbe *“l'illegittimità della prescrizione di acquisizione al patrimonio comunale di aree di sedime di opere pertinenziali inaccessibili da soggetti terzi”*.

6.1 Il motivo è infondato.

Come già ampiamente illustrato sopra, la veranda in oggetto non può essere considerata una pertinenza urbanistica per tutte le motivazioni esposte e, dunque, non risulta fondata la ricostruzione di parte ricorrente, atteso che, nel presente caso, ben potrebbe essere oggetto di acquisizione al patrimonio comunale la predetta area, la cui superficie, pari a mq. 20, risulta certamente non minimale; per tale motivo, dunque, tale veranda non può essere comparata ad una semplice recinzione, oggetto del parere del Consiglio di Stato citato da parte ricorrente nel presente motivo (Consiglio di stato, Sez. II, parere n. 566/1990) che, però, risulta del tutto inconferente rispetto al presente caso.

7. Per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso deve essere respinto.

8. Nulla per le spese processuali, in ragione della mancata costituzione in giudizio dell'intimato Comune di Melendugno.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Enrico d'Arpe, Presidente
Massimo Baraldi, Referendario, Estensore
Anna Abbate, Referendario

L'ESTENSORE
Massimo Baraldi

IL PRESIDENTE
Enrico d'Arpe

IL SEGRETARIO